

Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

di Roberto Camera - funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Ancora una legge per “sistemare” i migliaia di “ex lavoratori” che dopo la c.d. Riforma delle pensioni - che ha aumentato l’età pensionabile - si sono trovati a non avere più un lavoro ed al contempo ad essere lontani dal ricevere una pensione. Una legge che nei suoi 18 articoli tratta non solo di esodati, ma anche di Imu, di cassa integrazione guadagni e di altre problematiche di natura sociale che avvelenano l’autunno di quest’anno. Come succede da qualche anno a questa parte, il Governo prima ed il Parlamento emana leggi/contenitore, che riassumono disposizioni il più possibile differenti, senza una logica per argomenti che rende difficile al cittadino l’interpretazione e la sua materiale applicazione.

È stato pubblicata, sul S.O. della G.U. n.254 del 29 ottobre 2013, [la L. n.124/13](#) di conversione, con modifiche, del D.L. n.102/13 dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”. La disposizione legislativa evidenzia un coacervo eterogeneo di argomenti che variano dal sostegno delle politiche abitative e di finanza locale, con particolare riferimento all’imposta municipale propria (c.d. IMU), alla cassa integrazione

ne guadagni; dall’estensione della disciplina della definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, fino ad arrivare ai pagamenti dei debiti degli Enti locali.

In particolare, per quanto attiene alla materia lavoro, il provvedimento legislativo - al Titolo secondo - prevede disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Proprio in riferimento a questi ultimi argomenti, vediamo analiticamente le novità riportate nella legge.

Riferimento	Argomento
Articolo 10 - Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013	
comma 1 - incremento della dotazione finanziaria per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga	<p>Viene previsto un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga.</p> <p>Tale incremento è ripartito tra le Regioni, tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del “Piano di Azione Coesione”) può, infatti, prevedere, ex art.1, co.253, della L. n.228/12, il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione.</p> <p>A soli fini conoscitivi, si evidenzia che attualmente gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sulla base di specifici accordi governativi.</p> <p>Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente.</p> <p>Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi, prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi con la stessa procedura summenzionata, è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40%</p>

* Curatore del sito internet www.dplmodena.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riferimento	Argomento
Articolo 10 - Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013	
comma 1	<p>nel caso di ulteriori proroghe. Nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Inoltre, con un decreto del Ministro del Lavoro (Delegato dall'art.4, co.2, del D.L. n.54/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n.85/13 non ancora emanato) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, vengono definiti i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none">• i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande;• le causali di concessione;• i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito;• le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. <p>La stessa disposizione che delega il Ministero del Lavoro a definire i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, prevede che l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile allo stesso Ministero del Lavoro ed al Ministero dell'Economia.</p> <p>Infine, ogni due mesi il Ministero del Lavoro invia al Ministero dell'Economia una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga (ex art.2, co.66, della L. n.92/12).</p>
comma 2 utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.	<p>La disposizione modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.</p> <p>Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - anziché nell'anno corrente - e che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il mese di febbraio. Attualmente, il decreto è emanato, generalmente, alla fine dell'anno solare di competenza o nel corso dell'anno solare successivo.</p> <p>La modifica in esame appare intesa anche a risolvere il problema costituito dall'assenza di risorse finanziarie in materia relative al 2013, mentre, per gli anni successivi, il limite di risorse finanziarie annuo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 607 milioni per il 2014;• 599 milioni per il 2015;• 583 milioni per il 2016;• 562 milioni per il 2017;• 556 milioni per il 2018;• 544 milioni per il 2019;• 529 milioni per il 2020;• 510 milioni per il 2021;• 493 milioni a decorrere dal 2022. <p>I summenzionati sgravi sono riconosciuti, su domanda ed entro il limite di risorse finanziarie annuo, con riferimento alle <i>“erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”</i>.</p>

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riferimento	Argomento
Articolo 10 - Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013	
comma 2	Con riferimento alle suddette erogazioni, lo sgravio sulla quota di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali e lo sgravio sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori è integrale. Il decreto ministeriale annuo stabilisce - ai fini in oggetto - il limite percentuale massimo delle erogazioni, in rapporto alla retribuzione contrattuale percepita.
Articolo 11 - Derghe in materia pensionistica	
commi 1 e 2 disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.201/11 per i c.d. salvaguardati	<p>Le disposizioni riportate nei commi 1 e 2 prevedono un intervento in materia sociale, e precisamente la costituzione di un ulteriore contingente di c.d. "esodati" per i quali è applicabile la disciplina previgente, rispetto alla c.d. Riforma delle pensioni L. n.214/11 - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).</p> <p>Solo per chiarezza, gli esodati – detti anche "salvaguardati" - sono tutti quei lavoratori che, prossimi alla pensione, hanno deciso di lasciare il lavoro dietro corresponsione da parte della propria azienda di una buonuscita (ponte), firmando il licenziamento o accettando di essere messi in mobilità e che all'indomani della Riforma delle pensioni si sono ritrovati in una situazione paradossale: senza lavoro e senza pensione, in quanto la nuova legge aveva innalzato l'età pensionabile.</p> <p>Il contingente è formato dai soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Elemento richiesto al soggetto è che questi:</p> <ol style="list-style-type: none">non abbia conseguito, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, un reddito annuo lordo complessivo, riferito a qualsiasi attività (diversa dal lavoro dipendente a tempo indeterminato), superiore a euro 7.500 euro;abbia un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che gli permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle "finestre"), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico <i>"entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore"</i> della Riforma Fornero. <p>La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.</p> <p>Per la concessione del beneficio, il soggetto deve presentare domanda, che dovrà seguire la procedura prevista dal D.M. 1 giugno 2012, come modificata dal D.M. 22 aprile 2013, e che verrà accettata esclusivamente se è stata presentata:</p> <ol style="list-style-type: none">entro il limite massimo delle 6.500 domande;nel limite massimo di 151 milioni di euro per il 2014, di 164 milioni per il 2015, di 124 milioni per il 2016, di 85 milioni per il 2017, di 47 milioni per il 2018 e di 12 milioni per il 2019. <p>La procedura, nello specifico, contempla la presentazione della domanda presso la Direzione territoriale del lavoro competente, individuata secondo i criteri di cui</p>

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riferimento	Argomento
Articolo 11 - Derghe in materia pensionistica	
commi 1 e 2	<p>all'art.5, co.1, del citato D.M. 22 aprile 2013, e l'esame da parte della specifica Commissione, costituita per l'esame delle domande presentate - in relazione ad analoghe fattispecie - in base ai precedenti contingenti in materia.</p> <p>L'Inps provvede al monitoraggio delle domande in oggetto, nel rispetto dei limiti numerici summenzionati ed in base alla priorità attribuita dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, l'Istituto provvede a pubblicare, sul proprio sito internet (www.inps.it), in forma aggregata ai fini della tutela dei dati personali, gli elementi informativi raccolti in sede di monitoraggio, con l'indicazione sia dei dati relativi alle domande accolte e a quelle respinte sia delle relative motivazioni.</p>
comma 3 implementazione del fondo salvaguardati	<p>Il co.3 dispone che al fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti sopra menzionati, sono conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i risparmi di spesa complessivamente conseguiti mediante l'adozione dei regolamenti di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali. In particolare, tali risparmi sono destinati all'adozione di ulteriori contingenti (per l'applicazione della disciplina pensionistica previgente), con riferimento anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;• le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale (rispetto ai limiti massimi di risorse previsti), relativamente all'attuazione del contingente previsto dalla stessa disposizione (un principio identico di destinazione già vige per le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale relative all'attuazione dei precedenti contingenti).
Articolo 11-bis - Ulteriori deroghe in materia pensionistica	
comma 1, 2, 3 e 4 Ulteriore implementazione della platea dei c.d. esodati	<p>L'art.11-bis – voluto da un emendamento della Camera – prevede la costituzione di un ulteriore contingente (rispetto a quello previsto all'art.11) di c.d. salvaguardati, per i quali, relativamente ai requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, è applicabile la disciplina previgente, rispetto alle norme poste dall'art.24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (cd. Riforma Fornero).</p> <p>In particolare, il nuovo contingente ricomprende 2.500 lavoratori i quali, nel 2011, erano in congedo per assistere a familiari con handicap grave (art.42, co.5 D.Lgs. n.151/01) o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge parente o affine con handicap grave (art.33, co.3 L. n.104/92).</p> <p>I lavoratori, appartenenti a queste due categorie, possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente, di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore" del citata Riforma Fornero.</p> <p>Il contingente è ammesso, oltre al limite di 2.500 soggetti, entro i limiti massimi di 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.</p> <p>In ogni caso, il trattamento pensionistico, liquidato in base al contingente in esame, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.</p>

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riferimento	Argomento
Articolo 11-bis - Ulteriori deroghe in materia pensionistica	
comma 1, 2, 3 e 4	<p>L'Inps provvede al monitoraggio delle domande in oggetto, ai fini del rispetto del limite numerico summenzionato.</p> <p>La priorità, per rientrare nei limiti previsti, è attribuita sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti, ai fini della decorrenza del trattamento dalla prima "finestra" utile. La copertura finanziaria avviene mediante la corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.</p> <p>L'ultimo comma tratta delle norme di coordinamento con le disposizioni relative ai precedenti contingenti.</p>
Articolo 12 - Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi	
comma 1 modifica dell'art.15 del Tuir in materia di detrazioni per oneri	<p>L'art.12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</p> <p>In particolare, il primo comma dell'art.12 modifica l'art.15, co.1, lettera f), del Tuir in materia di detrazioni per oneri.</p> <p>L'articolo in questione prevede che dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, tra i quali, alla lettera f), sono inclusi i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.</p> <p>In definitiva, la riduzione opera nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• da 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;• da 630 a 530 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. <p>Sempre a decorrere dallo stesso periodo d'imposta resta invece inalterato, a 1.291,14 euro, l'importo limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo, la disposizione si applica quindi anche per il periodo d'imposta in corso.</p>
comma 2 estensione dei limiti ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000	<p>Il comma 2 estende tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.</p> <p>I premi per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 danno diritto alla detrazione Irpef se riconducibili ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni). In presenza di tali due requisiti il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto. Con la norma in esame anche a tali contratti è estesa la riduzione della detrazione spettante per il 2013 e dal 2014.</p>

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riferimento	Argomento
Articolo 12 - Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi	
comma 2-bis indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti	<p>Viene prevista, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ex art.334 del D.Lgs. n.209/05.</p> <p>Si ricorda che l'art.334 del decreto legislativo n.209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) stabilisce che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del SSN, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il contributo si applica, con aliquota del 10,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.</p> <p>A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa pertanto l'applicazione delle disposizioni del co.76 dell'art.4 della L. n.92/12, ai sensi del quale il predetto contributo è deducibile dal reddito complessivo del contraente per la parte che eccede i 40 euro.</p>